

Accordo interministeriale 14 settembre 1995

Accordo procedimentale interministeriale in ordine alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale dell'inquinamento elettromagnetico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992.

(G.U. 18 marzo 1996, n. 65)

I MINISTERI DELL'AMBIENTE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E ARTIGIANATO, DEI LAVORI PUBBLICI E DELLA SANITÀ:

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992;

Convengono che la procedura per la valutazione dei progetti di risanamento ambientale per inquinamento elettromagnetico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992, abbia la seguente articolazione:

Art. 1

Il progetto di risanamento ambientale per inquinamento elettromagnetico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 deve essere presentato, da parte dell'impresa interessata a:

Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e dell'industria di base;

Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale per la difesa del suolo;

Ministero della sanità - Direzione generale servizi igiene pubblica;

Regioni e province autonome interessate.

Il progetto di risanamento deve indicare chiaramente tutte le fasi previste e loro articolazioni, le modalità di realizzazione, la loro sequenza cronologica e durata.

La relazione contenente i criteri di priorità scelti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 è inviata anche alle amministrazioni di cui al presente articolo.

Art. 2

In attesa dell'attuazione del disposto dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, in legge 21 gennaio 1994, n. 61, entro dieci giorni dall'approvazione del presente accordo, il Ministero dell'ambiente costituisce la commissione per la valutazione dei progetti di risanamento di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992.

Tale commissione presieduta dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, ha sede negli uffici del servizio stesso.

Fanno parte in modo permanente della commissione i rappresentanti delle amministrazioni centrali di cui all'art. 1, nonché un rappresentante delle regioni e province autonome, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; integrano la commissione i rappresentanti delle regioni e province autonome interessate al progetto di risanamento.

Art. 3

Il presidente della commissione, entro sessanta giorni dalla ricezione del progetto di risanamento fissa la data in cui il medesimo sarà esaminato, dandone comunicazione altresì alla regione o alla provincia autonoma ed all'impresa interessata.

Possono partecipare ai lavori della commissione con funzioni consultive, l'impresa richiedente l'autorizzazione e, su richiesta della regione, un rappresentante per ogni comune e provincia interessati.

Il rappresentante della regione riferisce alla commissione in ordine al progetto di risanamento ambientale.

Art. 4

La commissione può disporre ulteriori accertamenti sulle modalità di realizzazione del progetto, sulla tecnologia da utilizzare e su ogni altro elemento necessario a valutare la corrispondenza del progetto stesso alle finalità della legge, nonché la consistenza tecnica ed economica degli interventi.

Il parere redatto al termine dei lavori della commissione deve contenere la valutazione complessiva in ordine al progetto nonché eventuali prescrizioni connesse all'autorizzazione.

Le conclusioni della commissione, indicate nel citato verbale, sono trasmesse dal Ministero dell'ambiente al Ministero dei lavori pubblici, nel caso di elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, o alle regioni e province autonome competenti negli altri casi, per il rilascio delle relative autorizzazioni, nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 5

Il Ministero dei lavori pubblici o le regioni e province autonome competenti, dopo la ricezione del parere positivo della commissione in ordine al progetto di risanamento, autorizza l'esecuzione dei lavori ai sensi del testo unico n. 1775, dell'11 dicembre 1933, fermo restando l'eventuale ricorso ai procedimenti di cui all'art. 14 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e all'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 6

L'impresa richiedente comunica per iscritto alla commissione di cui all'art. 2, al Ministero dei lavori pubblici ed alle regioni e province autonome interessate, competenti per il controllo, l'avvenuto inizio e termine dei lavori previsti dal progetto di risanamento ambientale autorizzato.